



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 106 del 11.07.2017

OGGETTO: Affidamento delle attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. PROPOSTA AL CONSIGLIO. ESEGUIBILE.

L'anno 2017 il giorno undici del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DE ROSA ASSUNTA	X	
LA GALA ANIELLO	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
PERNA VERONICA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera prot. 13066 del 29.06.2017;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO avv. Antonio Carpino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott. ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano 12.07.2017

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal

12.07.2017 _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N. _____ REG. PUBBLICAZ.)

- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 12.07.2017

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice

C i t t à d i M a r i g l i a n o
(Provincia di Napoli)

=====

prot. 13066 del 29.06.2017

OGGETTO: Affidamento delle attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. PROPOSTA AL CONSIGLIO.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il Responsabile Settore VI
Dott. Pier Paolo Mancaniello

L'ASSESSORE ALLE FINANZE ED AI TRIBUTI

PREMESSO CHE, in particolare in materia di entrate proprie:

- gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che dispongono una riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge e, in particolare, il comma 5 dell'art. 52, del decreto sopra richiamato, che regola l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate;

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n. 203, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 2/12/2005 n. 248 che dispone: *“A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”*;
- l'art. 3, comma 25, del citato D.L. n. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n. 35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n. 64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225, il quale dispone che: *“fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;
- l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n. 106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n. 35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 193/2016, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”*.

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATO inoltre:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n. 50, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate – riscossione" che "...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: "*a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate*";

PRESO ATTO che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che dal quadro normativo si evince:

- con le disposizioni del citato D.L. n. 193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato D.L. n. 203/2005;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO ancora:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.218.

DATO ATTO che attualmente, secondo le differenti discipline normative e regolamentari, la riscossione coattiva delle seguenti entrate dell'Ente è affidata all'Agente nazionale della riscossione:

- ICI/IMU
- Tassa sui rifiuti
- ICP e diritti affissioni
- COSAP
- Sanzioni al codice della strada

DATO ATTO, ancora, che lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate.

DATO ATTO, quindi, che lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate nei termini che seguono.

RITENUTO:

- di dover procedere all'affidamento a soggetto esterno della gestione della riscossione spontanea e coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, nell'ambito ed in occasione del necessario esercizio del proprio potere di organizzazione e di riorganizzazione delle attività di competenza dell'Ente in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;
- di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;
- che la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione delle proprie entrate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione costituisce quella immediatamente praticabile per il contemperato perseguimento dei principi sopra esposti;

- viceversa, non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art.30 e seguenti D.Lgs. n.267/2000; né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso a società in house providing;
- d'altra parte, le altre soluzioni possibili ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere senza offrire maggiori garanzie nel perseguimento di maggiori livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle citate soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio.

CONSIDERATO CHE il Comune si riserva, comunque, la possibilità di gestire in forma diretta la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate di natura tributaria o patrimoniale, nel caso in cui il competente responsabile del settore dovesse giudicare tale opzione più proficua per l'Ente, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa;

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs 267/2000, in base al quale l'Organo di revisione rilascia pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di applicazione di tributi locali;

PRESO ATTO CHE la proposta della presente deliberazione è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare con nota prot. n. 12626 del 21/6/2017;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs 118/2011.

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

VISTO lo Statuto comunale.

PROPONE DI DELIBERARE

- Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia

delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 1/12/2016 n.225.

- Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione dell'affidamento delle attività di riscossione, fatte salve eventuali modifiche normative;
- Di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin’ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;
- Di dare mandato ai competenti responsabili di settore affinché provvedano a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento;
- Di riservarsi, comunque, la possibilità di gestire in forma diretta la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate di natura tributaria o patrimoniale, nel caso in cui il competente responsabile del settore dovesse giudicare tale opzione più proficua per l'Ente, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa
- Di sottoporre, secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame dell'Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere.

L'Assessore alle Finanze ed ai Tributi
dott. Alfonso Lo Sapio